

TI_GERICHTE 52.2016.393 vom 23. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.393

FR: TI_GERICHTE 52.2016.393 du 23 février 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.393 del 23 febbraio 2016

Regeste

Tassa prelevata quale partecipazione del privato ai costi generati dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune - base legale

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

In ambito tributario, il principio della legalità, concretizzato all'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è un diritto costituzionale indipendente che si applica a tutti i tributi pubblici, quindi anche alle tasse causali. La norma citata prescrive che i principi generali del regime fiscale, vale a dire la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta, devono essere disciplinati da una legge in senso formale. Se la legge delega all'organo esecutivo la competenza di fissare il contributo, è necessario che la legge stessa indichi, nelle linee essenziali, la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e la base di calcolo (esigenza della densità normativa), di modo che l'autorità esecutiva non disponga di un margine di manovra eccessivo e che il cittadino possa identificare il tributo che potrà essere prelevato su questa base. La giurisprudenza ha tuttavia alleggerito le esigenze della base legale per quanto concerne il metodo di calcolo del tributo per alcuni tipi di tasse. Quando la percezione di una tassa è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce infatti che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più facilmente anche all'esecutivo (DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Ginevra 2011, n. 256 e 484). La portata del principio della legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno essere applicato in maniera troppo rigida, al punto da entrare in contrasto con la realtà giuridica e le esigenze della pratica (DTF 135 I 130 consid. 7.2; STF 2P.233/2003 del 15 gennaio 2004 consid. 3.2, 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3, 2C_512/2015 del 17 marzo 2017 consid. 4.2).

E. 2.2

Le tasse causali costituiscono la contropartita di una prestazione o un vantaggio particolare accordati dallo Stato e si suddividono in diverse categorie (DTF 135 I 130 consid. 2). Tra queste vi sono le tasse amministrative, che costituiscono la remunerazione di un'attività statale di per sé sprovvista di valore patrimoniale, di cui fanno parte le tasse di cancelleria; quest'ultime si distinguono per la semplicità della prestazione e per la modicità del loro ammontare (DTF 125 I 173 consid. 9b; Adelio Scolari, *Tasse e contributi di miglioria*, Lugano 2005, pag. 44). Sono delle tasse causali anche le tasse d'uso, le quali costituiscono il compenso richiesto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (Scolari, *op. cit.*, pag. 45).

E. 3.1

Il ricorrente contesta che la tassa applicata dal Municipio abbia una valida base legale ritenendo che la stessa debba essere sancita da regole di rango costituzionale. Il Governo, nella decisione impugnata, richiamata unicamente la risoluzione con cui il Consiglio comunale ha stanziato il credito in questione, ha ritenuto che gli articoli della contestata ordinanza, e meglio gli art. 2 e 4, costituissero una base legale formale per la riscossione del tributo.

E. 3.2

Come esposto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale esige che ogni tributo pubblico sia di principio ancorato in una legge in senso formale, ossia in un atto di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del diritto pubblico e sottoposto a referendum (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa con riferimenti), nel quale sono stabilite, accanto al principio, perlomeno anche le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei contribuenti (STA 52.2008.201 del 5 ottobre 2009 consid. 3.3). Orbene nel caso in esame, atteso che quella qui litigiosa non può essere considerata come una semplice tassa di cancelleria ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 LOC, visto che dovrebbe costituire una sorta di partecipazione del privato ai costi generati dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune, si deve constatare che la medesima è prevista unicamente a livello di ordinanza municipale, regolamentazione che di tutta evidenza non costituisce una legge in senso formale poiché si tratta di norme adottate da un'autorità esecutiva. L'imposizione di tale contributo infatti non è prevista né dal regolamento del Comune di _____ né da un regolamento speciale adottato dal legislativo comunale. Neppure i disposti citati nell'ordinanza, e meglio gli art. 107 lett. c e lett. d e 192 LOC, nonché l'art. 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), prevedono la riscossione del contestato tributo, poiché tali disposti sanciscono unicamente le competenze specifiche del Municipio senza fare alcun riferimento all'esazione di tributi di qualsivoglia genere. La LOC, legge in senso formale, costituisce una sufficiente base legale solo per l'imposizione di tasse di cancelleria (cfr. art. 116 cpv. 1 LOC), mentre per gli altri tipi di tributi spetta al legislativo comunale fissarne l'oggetto e la cerchia dei contribuenti in via di regolamento (cfr. art. 107 cpv. 4 e art. 116 cpv. 2 LOC). La decisione governativa impugnata dunque, che ritiene valida la base legale costituita dai disposti della sola ordinanza, non può essere tutelata, così come, di conseguenza, la decisione municipale riferita al contestato tributo. Ne discende che, se il CO 1 intende chiedere ai cittadini proprietari d'immobili di contribuire alle spese generate dall'apposizione dei numeri civici dovrà dotarsi della necessaria base legale in senso formale, quantomeno facendo in modo che vengano fissati in un regolamento gli elementi essenziali e la delega all'esecutivo della competenza di fissare l'esatto importo.

E. 4.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, senza che si renda necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate, con conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata e della decisione municipale da essa tutelata.

E. 4.2

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAMM), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAMM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza la decisione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato e la decisione del 23 febbraio 2016 del CO 1 sono annullate. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.